



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva N. 282 / 2019

A scioglimento della riserva assunta in data 19 giugno 2020,
Il Giudice ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RG n. 282/2019 il debitore esecutato ha depositato istanza in opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione *ex art.* 483 c.p.c.

Tale procedura immobiliare, iscritta a ruolo il 15 maggio 2019 dal creditore chirografario, Condominio ██████████ nella quale erano intervenuti due creditori ipotecari, era stata sospesa con provvedimento di conversione del pignoramento, che aveva disposto il pagamento mensile di euro 369,05.

Nell'istanza *ex art.* 483 c.p.c. il debitore ha lamentato che il creditore procedente, aveva instaurato, il 25 settembre 2019, nuova procedura esecutiva, a tutela del medesimo credito, nella forma del pignoramento mobiliare presso terzi (R.E. 3022/19).

La procedura mobiliare si era conclusa con provvedimento del 31 ottobre 2019 che ordinava al terzo pignorato, ██████████ Italia Srl, datore di lavoro del debitore, la trattenuta mensile di euro 290,00 dalla busta paga.

Il debitore, rilevando che il medesimo credito stava trovando soddisfazione sia nel procedimento mobiliare che in quello immobiliare, ha chiesto che l'esecuzione venisse limitata a un solo mezzo di espropriazione.

Il creditore procedente ha depositato osservazioni nelle quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza e, in ogni caso, il rigetto della stessa.

In primo luogo, ha affermato che l'istanza di limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi, presupponendo la pendenza delle diverse esecuzioni, non fosse proponibile in relazione a procedure concluse.

Sulla base di tale premessa, quanto al procedimento mobiliare presso terzi, ha rilevato che lo stesso si fosse concluso con l'ordinanza di assegnazione delle somme *ex art.* 533 c.p.c.; quanto al procedimento immobiliare, ha sostenuto che si fosse estinto a seguito dell'apertura del subprocedimento di conversione.

Ha, poi, sollevato delle perplessità sulla possibilità, in caso di accoglimento dell'istanza, di revocare l'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura mobiliare, trattandosi di provvedimento rivolto a soggetto terzo, non costituito nella procedura immobiliare.

Nel merito dell'istanza, il creditore ha insistito per la legittimità del cumulo dei mezzi espropriativi, considerato che sull'immobile pignorato gravavano due ipoteche: una iscritta dai creditori intervenuti nella procedura immobiliare, Manlio ██████████ e Gianna ██████████ e una da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, che avrebbe ancora potuto insinuarsi nella procedura.





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Tale rilievo aveva portato il creditore chirografario a ritenere non certa la propria soddisfazione nella procedura immobiliare e, quindi, a considerare opportuno l'avvio di altra esecuzione forzata, nelle forme dell'espropriazione presso terzi.

Nello stesso senso ha evidenziato che l'ordinanza di conversione del pignoramento prevedeva la preventiva soddisfazione dei creditori ipotecari intervenuti, con la conseguenza che il proprio credito avrebbe trovato soddisfazione solo successivamente e, nella specie, almeno dopo un anno.

Il creditore procedente, peraltro, ha dato atto che nel procedimento mobiliare, il terzo pignorato non aveva ottemperato all'ordine di assegnazione e che per tale ragione, aveva provveduto a intimargli l'adempimento con precetto del 6.03.20 (doc. nn. 11 e 12, 12A, 12B di parte creditrice).

Ha, inoltre, aggiunto che il debitore, nel subprocedimento di conversione, aveva ommesso il versamento delle rate di aprile e maggio.

Anche sulla base di tali ulteriori rilievi ha ribadito la meritevolezza del proprio interesse a vedere soddisfatto tempestivamente il proprio credito.

In subordine, nel caso di accoglimento dell'istanza, ha espresso, come previsto dall'art. 483 c.p.c., la preferenza per il proseguo dell'espropriazione mobiliare, con estinzione di quella immobiliare.

I creditori intervenuti, Manlio [REDACTED] e Gianna [REDACTED] non hanno presentato osservazioni sull'istanza del debitore, limitandosi a chiedere l'assegnazione delle somme depositate sul conto corrente nel subprocedimento di conversione.

Al fine di accertare ammissibilità e fondatezza dell'istanza del debitore appare opportuno fare una breve premessa sull'opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione *ex art. 483 c.p.c.*

L'istituto ha natura di rimedio speciale volto a tutelare il debitore da abusi del creditore che cumuli arbitrariamente diversi mezzi espropriativi.

In questo senso la giurisprudenza ha affermato *“la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali.”* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 9/4/2015), applicando così i principi di correttezza e buona fede anche alla fase patologica del rapporto obbligatorio: quella dell'esecuzione forzata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8576 del 9/4/2013).

Il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall'ordinamento, tranne *“in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito”*. (Cassazione, sentenza n. 10668/2019).

È, infatti, consentito al creditore, che non trovi immediata soddisfazione con una procedura espropriativa, avviarne un'altra:





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

“Posto che, per regola, «l'emissione di una ordinanza di assegnazione in sé, non essendo immediatamente satisfattiva, non preclude di per sé la possibilità di ottenerne delle altre sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 9/4/2015).

Quanto alla valutazione del giudice in merito all'opposizione del debitore al cumulo, la Cassazione ha affermato che *“per poter reputare, in via di eccezione, illegittima la condotta del creditore, il giudice di merito è tenuto a vagliare scrupolosamente le ragioni addotte a giustificazione della reiterata iniziativa esecutiva minacciata”*. (Cass. n. 10668/2019).

La limitazione del cumulo a seguito dell'opposizione del debitore ha, quindi, carattere eccezionale, potendo essere disposta nel solo caso di abuso, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore.

Laddove uno dei mezzi di esecuzione attivati sia già idoneo a garantire la pronta soddisfazione del creditore precedente, degli intervenuti e delle spese di procedura e, ciononostante, il creditore, in assenza di una valida ragione, abbia avviato un'altra espropriazione, il giudice dovrà limitare l'esecuzione a quella indicata dai creditori, dichiarando l'estinzione delle altre procedure esecutive.

Quanto alla natura giuridica, l'opposizione al cumulo è rimedio speciale, che si differenzia dalle opposizioni esecutive: non può, infatti, essere ricondotta all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non avendo ad oggetto la contestazione dell'*an* del credito, e neppure può essere inquadrata nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non riguardando profili di legittimità degli atti esecutivi.

Proprio la diversità ontologica rispetto alle opposizioni esecutive permette di escludere che l'istanza ex art. 483 c.p.c. sia soggetta a termini di decadenza, trattandosi di rimedio endoprocessuale, che può quindi essere attivato in qualunque momento della procedura (Sez. 3, Sentenza n. 1639 del 29/04/1977).

Ciò premesso può ora passarsi all'esame del ricorso iniziando dalle questioni preliminari sollevate dal creditore precedente.

L'eccezione di improponibilità dell'istanza dopo l'assegnazione delle somme nella procedura mobiliare presso terzi e dopo la conversione del pignoramento immobiliare è infondata.

In primo luogo, infatti, l'art. 483 c.p.c. non prevede alcun termine e, come visto, la giurisprudenza esclude che il rimedio sia soggetto a decadenza.

In ogni caso, con riguardo alla procedura immobiliare, si osserva che la conversione del pignoramento non estingue la procedura esecutiva ma si limita a sospenderla ex art. 495 c.p.c.

Con riguardo alla procedura mobiliare presso terzi, poi, se è vero che l'ordinanza di assegnazione conclude il procedimento espropriativo, è altrettanto vero che la pronuncia





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

di tale provvedimento non può comportare una decadenza del debitore dal chiedere la limitazione *ex art.* 483 c.p.c.

La giurisprudenza pacificamente ammette la possibilità di azionare il rimedio dell'opposizione al cumulo dei mezzi espropriativi successivamente all'ordinanza di assegnazione delle somme di cui all'art. 553 c.p.c. (Cassazione: sentenza n. 10668/2019; Ordinanza n. [8151/2020](#)).

L'ordinanza di assegnazione, infatti, pur estinguendo la procedura, non fa venir meno l'interesse del debitore a non vedere abusivamente moltiplicate le esecuzioni nei suoi confronti; anzi, dopo l'ordinanza che dispone l'assegnazione al creditore di parte del suo stipendio, il suo interesse è quanto mai attuale.

L'ulteriore argomento prospettato dal creditore, basato sull'assenza nella procedura immobiliare del terzo creditore pignorato, non persuade.

Le due procedure, innanzitutto, vedono coinvolte le stesse parti in qualità di creditore precedente e debitore; a ciò si aggiunga che la revoca dell'ordinanza di assegnazione comporterebbe, in ogni caso, il venir meno di un obbligo imposto al terzo e quindi avrebbe, in questo senso, un effetto liberatorio per lui. Si osserva, comunque, che una diversa interpretazione impedirebbe *ex ante* di azionare il rimedio previsto dall'art. 483 c.p.c. con riferimento a ogni espropriazione presso terzi e contrasterebbe con la *ratio* dell'istituto, limitando irragionevolmente e senza alcun fondamento normativo, l'ambito applicativo del rimedio.

Ne consegue che l'istanza del debitore è ammissibile e si deve, pertanto, entrare nel merito della domanda.

La questione da decidere attiene alla correttezza della condotta del creditore chirografario che, trovandosi a concorrere, in una prima espropriazione, con creditori ipotecari, instauri una nuova procedura esecutiva per tutelare il proprio interesse ad una rapida soddisfazione del medesimo credito.

Si richiama quanto detto in premessa sulla possibilità di limitare il cumulo *ex art.* 483 c.p.c. in presenza di un abuso del creditore che avvii diverse espropriazioni in assenza di una valida ragione connessa alla tutela del proprio diritto di credito.

Come visto, la giurisprudenza ha ritenuto, di regola, legittimo il cumulo, quale strumento messo a disposizione del creditore dall'ordinamento, qualora il credito non abbia trovato integrale soddisfacimento nella prima procedura avviata.

Nel caso di specie il creditore precedente non ha avviato la seconda procedura arbitrariamente, ma sulla base di un fondato timore di non vedere soddisfatto il proprio credito chirografario nella procedura immobiliare per la presenza di creditori ipotecari.

Nel cumulare i mezzi espropriativi il creditore ha tutelato il proprio interesse a una immediata soddisfazione del credito.

Tale interesse, come già evidenziato nelle sentenze sopra citate, è espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza come parametro di legittimità del cumulo:





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

*“Il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, oltre che su quelli di natura eterogenea, (ossia mobili, crediti e immobili) con **l'unico limite**, sottoposto al controllo del giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare **con immediatezza l'effettiva soddisfazione** del credito fatto valere "in executivis". (Nella specie, relativa a un debito di circa due milioni di lire gravante in parte in solido su due coniugi, era stato assoggettato a pignoramento il credito da lavoro dipendente della moglie e successivamente era stata attivata altra procedura esecutiva presso terzi nei confronti del marito; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva revocato l'ordinanza di assegnazione della somma eccedente quella relativa al debito esclusivo del marito, affermando la sussistenza del diritto del creditore di conseguire **più sollecitamente** la soddisfazione del credito vantato)”.*

(Sez. 3, Sentenza n. [11360](#) del 16/05/2006).

Conseguentemente, non essendo qualificabile come abusiva la scelta del creditore di cumulare due mezzi espropriativi, in ragione dell'interesse a vedere prontamente soddisfatto il proprio credito, l'istanza del debitore di limitare l'esecuzione solamente ad una procedura deve essere respinta.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza del debitore esecutato.

Fissa udienza al 15.1.2021 ore 11.10

Per la verifica della correttezza dei pagamenti della conversione

Genova, 29 giugno 2020

Minuta redatta dal MOT Elisabetta Bianco

Il Giudice

Andrea Balba

